

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

sciogliendo la riserva;

esaminati gli atti;

ritenuto che sia fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, tempestivamente sollevata dalla difesa dell'istituto di credito;

rilevato, invero, che, effettivamente, il contratto che disciplina il rapporto di conto corrente identificato dal n. (*omissis*), posto dall'attrice a fondamento della domanda, contiene, all'art. 26 delle condizioni generali, una clausola oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte della correntista a norma dell'art. 1341 c.c., di deroga alla competenza, dal momento che attribuisce in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia competenza a conoscere di qualunque controversia afferente il medesimo rapporto.

Né, invero, può dubitarsi dell'efficacia di tale clausola, ove si consideri che l'attrice, in quanto persona giuridica, non soggiace per ovvi motivi alla disciplina del foro del consumatore; ritenuto, quanto ai rilievi sollevati in sede di prima udienza dalla difesa dell'attrice, che: la mera contestazione della conformità della copia del documento all'originale non preclude di per sé l'utilizzabilità del documento.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; pertanto l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, senza tuttavia vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. Civ. 2155/14). Inoltre, in tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi (Cass. Civ. 21842/14, 7775/14).

Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 25 gennaio 2016

Nella specie, l'attrice si è limitata a negare la conformità del documento all'originale, senza tuttavia allegare le circostanze che potevano ragionevolmente indurre a dubitare dell'autenticità della copia;

ritenuto, altresì, che l'assunto difensivo secondo il quale, non recando il documento in esame la sottoscrizione della banca ma solo quella del cliente, esso comunque non potrebbe ritenersi idoneo ad integrare il requisito della forma scritta *ad substantiam*, di cui all'art. 117 TUB, ragion per cui la clausola di deroga alla competenza sarebbe *tamquam non esset*, non meriti adesione;

ritenuto, al riguardo, che la *ratio* della previsione della forma scritta a pena di nullità, contenuta nell'art. 117 TUB, è chiaramente quella di consentire al cliente, parte debole del contratto, di conoscere in anticipo, rispetto al concreto svolgersi del rapporto, i costi dell'operazione conclusa (sia essa un contratto di finanziamento, un conto corrente o altro tipo di rapporto bancario).

Pertanto, quando la forma scritta sia stata osservata, avendo la banca prodotto, come nella specie, il documento contenente le indicazioni imposte dal citato articolo 117, la mancanza, sull'atto, di una firma del soggetto predisponente (cioè dell'istituto di credito) non consente di affermare che il contratto sia nullo.

Inoltre, la circostanza che nella copia del contratto prodotta in giudizio dalla convenuta, manchi la firma della banca, oltre a non integrare di per sé la violazione dell'obbligo della forma scritta, si spiega ragionevolmente considerando che, secondo il normale *modus operandi*, la conclusione dei contratti bancari avviene mediante la predisposizione di due copie del contratto, di cui una (firmata dal cliente) resta alla banca e l'altra viene consegnata al cliente stesso.

A conforto di tale conclusione depone, chiaramente, l'art. 2, della sezione III, delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, a tenore del quale *“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca”*.

La disposizione in esame dimostra, infatti, che, nel vigente assetto normativo, la validità del contratto non possa essere contestata in ragione della dedotta carenza, sul documento presente in atti, della firma della banca, quando, per un verso, il contratto contenga le indicazioni imposte dalla legge e dagli atti di normazione secondaria attuativi dell'art. 117 TUB, e, dall'altro, sia, come nella specie, assolutamente certa la riferibilità del documento all'operazione contrattuale posta a base della domanda.

A conforto di siffatta conclusione, occorre, altresì, rilevare che, una recente giurisprudenza, muovendo dalla *ratio* della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (cfr. Appello Torino n. 595/2012 est. Patti; conformi, ex alias, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).

Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 25 gennaio 2016

Ad abundantiam, giova poi soggiungere che, con la trasmissione alla correntista degli estratti conto afferenti il rapporto in esame, la banca abbia chiaramente espresso la sua volontà di perfezionare l'accordo.

Del resto, in fattispecie analoga, la Cassazione ha ritenuto che *"anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso"* (cfr. Cass. Sez. I, n. 4564/2012);

ritenuto, infine, che non valga in contrario eccepire che l'attrice ha azionato, oltre al rapporto di conto corrente dinanzi richiamato, anche i rapporti di anticipo su fatture, identificati dai numeri (*omissis*). Infatti, secondo la stessa deduzione dell'attrice, le competenze afferenti detti rapporti venivano regolate contabilmente sul conto corrente ordinario n. (*omissis*), onde è evidente che le contestazioni relative ai primi siano intimamente connesse alle vicende del conto principale e soggiacciono, quindi, alla clausola di deroga alla competenza per territorio di cui si è detto;

ritenuto che debba quindi essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in favore del Foro di Reggio Emilia, con conseguente assegnazione alle parti del termine per riassumere la causa dinanzi a detto Foro;

ritenuto che attesa la rilevata incompetenza, a questo Giudice non compete alcuna statuizione in punto di procedibilità, fermo restando che nelle more della riassunzione le parti ben potranno instaurare la relativa procedura;

ritenuto, infine, che la natura in rito della decisione, giustifichi ampiamente l'integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia,

assegna alle parti il termine di giorni 90, a decorrere dalla comunicazione di questa ordinanza, per riassumere la lite dinanzi al Giudice competente;

Il giudice
Massimiliano Sacchi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*